Conto-corrente con la posta

Anno 80° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 11 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha stabilito un lutto di Corte di giorni otto a partire da oggi, per il decesso di Sua Santità PIO XI.

Roma, addì 10 febbraio 1939-XVII

(783)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1938-XVII, registro 30 Africa Italiana, foglio n. 35.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Brunetta d'Usseaux Pietro fu Leopoldo e di Della Briga Fenoglio Adele, nato a Torino il 13 maggio 1897, capitano s.p.e. del II raggruppamento arabo-somalo. — Comandante di compagnia, in più azioni contro forze ribelli, dava costante prova di capacità ed ardimento. In una di tali azioni, comandante l'avanguardia, attaccava decisamente l'avversario, che favorito dalle anfrattuosità del terreno, opponeva forte e tenace resistenza, riuscendo dopo lunga ed accanita lotta durata più ore, a travolgerlo, infliggendogli perdite. Era sempre di esempio per sereno coraggio e sprezzo del pericolo. — Casa Mesciascià - Monte Gola, 10 ottobre 1936-XIV - Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Rudas Antonio fu Agostino e fu Mariani Lantina, nato a Porto Torres (Sassari) il 17 ottobre 1915, caporale maggiore del IV battaglione Benadir. — Durante un combattimento, al quale partecipava volontariamente con reparti indigeni, benchè ferito due volte continuava a combattere finchè un terzo proiettile, spezzatagli una gamba, non lo immobilizzava completamente. Fulgido esempio di eroismo e di elevati sentimenti militari. — Collubi, 30 agosto 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Berni Giuseppe di Ugo e fu Albertini Amelia, nato a Venaria Reale (Torino) il 17 gennaio 1897, tenente complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone mitraglieri, lo impiegava in più azioni con perizia e valore sventando diversi tentativi di incursioni nemiche sul fianco ed a tergo dei reparti avanzati, contribuendo efficacemente al felice esito della lotta. Fatto segno egli stesso ad un diretto attacco da parte di forte nucleo nemico, lo sosteneva con serena fermezza ed impiegava le armi fino a tiro ravvicinato, riuscendo a trattenere e respingere l'avversario infliggendogli perdite. Esempio di Calma, coraggio e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Bertolini Dario di Ugo e di Rizzoli Gioconda, nato a Milano il 5 maggio 1913, sottotenente complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, in un'aspra lotta attraverso terreno boscoso ed intricato, dava bella prova di slancio ed ardimento, ricacciando il nemico e coprendo il fianco della compagnia da tentativi di aggiramento. Successivamente lanciavasi all'assalto, in testa ai suoi uomini, e con lotta corpo a corpo raggiungeva brillantemente l'obbiettivo assegnatogli. In tutte le varie fasi del combattimento era esempio costante, ai suoi dipendenti, di tenacia e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Celentano Armando fu Alfredo e di Menzione Luisa, nato a Caserta il 27 ottobre 1909, sottotenente complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, in un'aspra lotta attraverso terreno boscoso ed intricato, dava bella prova di slancio ed ardimento, ricacciando il nemico e coprendo il fianco della compagnia da tentativi di aggiramento. Successivamente lanciavasi all'assalto, in testa ai suoi uomini, e con lotta corpo a corpo raggiungeva brillantemente l'obbiettivo assegnatogli. In tutte le varie fasi del combattimento era esempio costante, ai suoi dipendenti, di tenacia e sprezzo del pericolo. Kergertù, 10 novembre 1936-XV.

Cravos Guido fu Giuseppe e di Ramot Maria Carmela, nato a Gorizia il 13 agosto 1911, sottotenente complemento del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, con azione rapida ed ardita, si portava sul fianco delle posizioni del nemico e dopo averne provocato il disordine, incalzandolo decisamente ne provocava la fuga. Dimostrava in ogni fase dell'azione coraggio e sprezzo del pericolo. — Arbà Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

De Monte Francesco, nato ad Ampezzo (Udine), sottotenente complemento del XL battaglione coloniale. — Alla testa del suo plotone indigeni attaccava con impeto ed ardire forze avversarie notevolmente superiori, impegnando violento corpo a corpo ed infliggendo al nemico perdite. Durante tutto il combattimento era di esempio per slancio, coraggio e dedizione. — Costone Sladi, 10-12 ottobre 1936-XIV.

De Negri Bortolo di Giovanni e di Armellin Angela, nato a Vittorio Veneto il 9 febbraio 1899, sergente maggiore (20624) del IV battaglione arabo-somalo. — Sottufficiale alle salmerie, capace e coraggioso, mentre un forte gruppo di ribelli tentava sorprendere la carovana con un'irruzione di sorpresa, con calma, serenità e coraggio provvedeva ad organizzare una immediata difesa. Successivamente, ponendosi alla testa degli stessi conducenti, attaccava con violenza il nemico riuscendo a fugarlo dopo avergli inflitto perdite. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Gandolfi Vincenzo fu Ernesto e di Facchini Nina, nato a Mirandola (Modena) il 28 dicembre 1902, tenente medico complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Chiedeva di sostituire, in un battaglione operante contro i ribelli, il collega ammalato ed in ripetuti scontri dava ammirevole prova di capacità, sprezzo del pericolo e serena calma, prodigandosi in favore dei feriti nelle prime linee, sotto intenso ed efficace tiro nemico. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Guma Amedeo fu Eduardo e fu Misuraca Anna, nato a Caserta il 22 giugno 1895, tenente complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Guidava il proprio reparto, in due successivi assalti alla baionetta, contro posizioni apprestate a difesa da preponderanti forze avversarie, contribuendo efficacemente al successo e confermando così le proprie doti di coraggioso e sagace comandante di plotone e combattente già dimostrate in precedenti azioni. — Casa Mesciascià - Monte Gola, 10 ottobre 1936-XIV - Gara Gobensa di Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Ratto Giovanni di Giuseppe e di Gualco Maria, nato a Genova il 2 marzo 1910, sottotenente complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Guidava il proprio reparto, in due successivi assalti alla baionetta, contro posizioni apprestate a difesa da preponderanti forze avversarie, contribuendo efficacemente al successo e confermando così le proprie doti, di coraggioso e sagace comandante di plotone e combattente già dimostrate in precedenti azioni. — Casa Mesciascià - Monte Gola, 10 ottobre 1936-XIV - Gara Gobensa di Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Spazzarini Alessandro fu Carlo e di Ricagno Isabella, nato ad Alessandria il 13 aprile 1911, tenente complemento del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, con azione rapida ed ardita, si portava sul fianco delle posizioni del nemico e dopo averne provocato il disordine, incalzandolo decisamente ne provocava la fuga. Dimostrava in ogni fase dell'azione, coraggio e sprezzo del pericolo. — Arbà Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

CROCE DI GUERRA.

Borri Amerigo fu Giovanni e di Barbini Agnese, nato a San Gimignano (Siena) l'8 gennaio 1912, soldato della divisione di fanteria « Libia », compagnia trasmissioni del genio. — Addetto ad una stazione radio assegnata ad un battaglione indigeni, partecipava a tre duri combattimenti in zona montagnosa, dimostrando calma, coraggio e sereno sprezzo del pericolo, ed assicurando anche nei momenti più difficili il servizio trasmissioni affidatogli. — Gara Mulata, 10-12 ottobre 1936-XIV.

Canibus Giacomo di Ettore e di Boero Anna, nato a Oristano il 15 dicembre 1909, tenente s.p.e. della IV batteria cammellata da 65/17. — Comandante di sezione capace e valoroso, in tutte le azioni, alle quali partecipava la sua batteria, dava prova di slancio e coraggio. In reiterati attacchi del nemico reagiva animosamente a breve distanza, col fuoco dei suoi pezzi e dei moschetti, concorrendo a volgerlo in fuga e ad infliggergli perdite. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Burca, 22-25 ottobre 1936-XIV.

Castelli Orazio di Salvatore e di Certò Anna, nato a Paternò (Catania) il 9 maggio 1907, sottotenente medico del II battaglione arabo-somalo. — Dirigente il servizio sanitario di una colonna, durante violento combattimento prodigava le sue cure ai feriti sempre in prima linea, in situazione particolarmente difficile, dimostrando illimitato senso del dovere, spirito di sacrificio e sereno coraggio. — Aranaccià-Giagià-Gergertù, 3-10 novembre 1936-XV.

Comelli Giuseppe Cesare, fu Emilio, nato a Brescia il 26 luglio 1893, capitano complemento della III batteria libica. — Comandante di batteria, assegnata ad una colonna operante, per meglio colpire l'avversario non esitava a portare la batteria in linea,

con sorprendente rapidità. Presa posizione, necessariamente allo scoperto ed in luogo battuto, apriva celermente il tiro, che aggiustava ai primi colpi e che spostava successivamente senza indugi su differenti bersagli, dando esempio ai suoi uomini di capacità, energia, calma e coraggio. — Dobassò, 5 novembre 1936-XV.

Di Lollo Pietro fu Francesco Paolo e di D'Addesso Rosina, nato a Pietraferazzana (Chieti) il 4 maggio 1893, capitano complemento del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia, in vari combattimenti portava il suo reparto al successo, dimostrando serenità, sprezzo del pericolo ed ammirevole coraggio — Tuca-Bisciom-Aramaccià, 25-28 ottobre 1936-XIV.

Fonti Sante fu Michele e fu Iaci Rosalia, nato ad Aidone (Enna) il 18 febbraio 1895, capitano s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di colonna rifornimenti di un gruppo di battaglioni, impegnato in aspra lotta in zona difficile ed insidiata, con ammirevole slancio e coraggio assicurava in ogni circostanza il rifornimento dei viveri e delle munizioni, agevolando in tal modo l'azione del comando e contribuendo alla felice riuscita delle operazioni. Esempio di dedizione al dovere. Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Galiffi Pietro di Michele e fu Lo Faso Caterina, nato a Palermo il 4 aprile 1908, sottotenente complemento del IV battaglione arabo somalo. — Comandante di plotone mitraglieri, durante un'azione si portava col proprio reparto in prima linea ed in due successivi scontri col nemico, con sprezzo del pericolo, accorreva nei punti più battuti per meglio appostare le proprie armi, contribuendo con precise ed efficaci azioni di fuoco al successo, infliggendo al nemico perdite. Già distintosi in precedenti combattimenti per le sue elette qualità militari. — Gara Gobensa di Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Gargano Enrico di Eugenio e di Meomartini Ida, nato a Napoli il 13 gennaio 1910, tenente complemento del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone indigeni, alla testa del suo reparto attaccava il nemico sul fianco con lancio di bombe a mano ed all'arma bianca, obbligandolo a ripiegare dopo avergli inflitte perdite. Esempio di cosciente coraggio e sprezzo del pericolo. — Ruca, 25 ottobre 1936-XIV.

Giannantoni Mario fu Giovanni e di Carli Letizia, nato a Cittaducale (Rieti) il 6 maggio 1899, tenente complemento del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone indigeni, alla testa del suo reparto attaccava il nemico sul fianco con lancio di bombe a mano ed all'arma bianca, obbligandolo a ripiegare dopo avergli inflitto perdite. Esempio di cosciente coraggio e sprezzo del pericolo. — Ruca, 25 ottobre 1936-XIV.

Marconi Serafino di Annibale e fu Caviglia Emilia, nato a Roma il 30 maggio 1915, sottotenente complemeno del II battaglione arabo-somalo. — Ufficiale di collegamento fra comando di colonna e reparti avanzati, in vari combattimenti ed in situazioni particolarmente difficili assolveva il suo compito con completa dedizione al dovere, sprezzo del pericolo ed ammirevole coraggio, cooperando efficacemente per il nostro successo. — Aramaccià - Giagià - Gergertù, 3-10 novembre 1936-XV.

Mercurio Francesco di Vitaliano e di Scozzafava Rosa, nato a Catanzaro, sergente maggiore (16112) del III battaglione libico. — Comandante di plotone comandò, per più giorni, durante ripetuti violenti attacchi del nemico, riusciva sotto l'intenso fuoco avversario a mantenere i collegamenti fra i reparti impegnati, coadiuvando efficacemente il comandante la colonna e dando costante prova di coraggio. — Gara Falti, 10-12 ottobre 1936-XIV.

Muzi Carlo di Alberto e di Mastelloni Emilia, nato a Napoli il 7 dicembre 1912, sottotenente complemento del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone uscito in ricognizione, veniva improvvisamente attaccato da forze superiori. In tale pericolosa e difficile contingenza, dimostrava coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. Primo dov'era maggiore il pericolo, incitava i propri uomini con l'esempio e con la parola rendendo possibile la resistenza fino all'arrivo dei rinforzi. Caduto gravemente ferito il proprio sciumbasci, col quale si era spinto in avanti in osservazione, lo trascinava a braccia al riparo. — Galditti, 27 agosto 1936-XIV.

Paravizzini Sebastiano di Salvatore e di Garro Rosa, nato a Ferla (Siracusa) il 18 dicembre 1905, tenente s.p.e. del II raggruppamento arabo-somalo. — Collaboratore capace ed infaticabile del proprio comandante di battaglione, in più azioni aspre e sanguinose dimostrava tenacia, sereno coraggio e dedizione al dovere. In una di tali azioni si portava fra i primi all'assalto di salde posizioni nemiche, contribuendo a travolgere l'avversario e dando bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Casa Mesciascià - Monte Gola, 10 ottobre 1936-XIV - Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Polizzi Lamberto fu Salvatore e di Accolla Rosita, nato a Lucca il 22 ottobre 1912, tenente s.p.e. del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, con azione rapida ed ardita si portava sul fianco delle posizioni del nemico e, dopo averne provocato il disordine, incalzandolo decisamente, ne provocava pure la fuga. Dimostrava in ogni fase dell'azione coraggio e sprezzo del pericolo. — Costone Maconnen, 10 ottobre 1936-XIV.

Rosati Emidio fu Emidio e di Angelini Maria, nato ad Ascoli Piceno il 12 novembre 1909, sottotenente complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Di scorta con la compagnia alla carovana del battaglione attaccato violentemente da forze soverchianti, alla testa dei propri uomini si slanciava al contrattacco fugando il nemico ed infliggendogli perdite. Già distintosi in precedenti combattimenti per valore e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Russo Sebastiano fu Alfio e di Paternò Marianna, nato a Militello Val di Catania, sottotenente complemento del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone indigeni, alla testa del suo reparto si portava arditamente a breve distanza dal nemico che tentava di aggirare lo schieramento del battaglione. Lo assaliva con lancio di bombe a mano ed all'arma bianca, costringendolo a ripiegare ed infliggendogli perdite. Esempio di cosciente coraggio e sprezzo del pericolo. — Arbà Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Tortora Pompeo di Secondo e di Viale Paola, nato ad Imperia il 13 dicembre 1896, capitano complemento del XX battaglione indigeni. — Comandante di compagnia mitraglieri, durante un combattimento dava prova di perizia e calma portando d'iniziativa e con felice intuito le proprie armi in luogo acconcio ma scoperto e fortemente battuto, riuscendo a mitragliare efficacemente l'avversario. Durante tutta l'azione si portava da un'arma all'altra per assicurarsi del buon impiego e rendimento, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Dobassò, 5 novembre 1936-XV.

(580)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2141.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1095, riguardante la concessione alle LL. EE. i Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, a titolo di riconoscenza nazionale, della corresponsione a vita del trattamento economico da essi goduto quali comandanti superiori in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1095, riguardante la concessione alle LL. EE. i Marescialli d'Italia Emilio De Bono e Rodolfo Graziani, a titolo di riconoscenza nazionale, della corresponsione a vita del trattamento economico da essi goduto quali comandanti supremi in Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2142.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, che apporta varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2143.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2111, relativo al conferimento della carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in s. p. e. Ettore Bastico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2111, relativo al conferimento della carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in s.p.e. Ettore Bastico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

LIMITAZIONI DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere *d*) ed *e*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente i beni posseduti:

a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;

b) a titolo di concessione enfiteutica.

Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 45.

Art. 3.

Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all'art. 1:

a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare della azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;

b) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;

c) i beni per i quali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Ai beni menzionati alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

Art. 4.

La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.

Art. 5.

Fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2.

Se però ricorrono esigenze e circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele.

Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione della quota consentita.

Gli atti compiuti, in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Le locazioni stipulate in ordine ai beni medesimi, posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell'Ente di cui all'art. 11, avranno validità limitatamente all'anno in corso al momento dell'acquisto del bene locato da parte dell'Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.

La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica.

Le donazioni debbono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall'atto di donazione.

Art. 7.

Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.

Art. 8.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore:

a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;

b) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;

c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

d) per crediti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull'immobile.

In ogni altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente, l'autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati.

Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette, cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.

Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.

Per l'accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell'articolo seguente.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell'articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, deve presentare un'attestazione del competente ufficio dello stato civile dalla quale risulti se vi sia o no, nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione.

Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta l'appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito, senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione.

Art. 10.

Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l'applicazione della disposizione dell'art. 4, salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma, lettera *d*).

CAPO II.

Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Art. 11.

E' istituito un Ente denominato « Ente di gestione e liquidazione immobiliare » avente sede in Roma, col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni di cui all'art. 4.

All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze.

Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, dall'Ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista degli industriali.

Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su pro-

posta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.

L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all'approvazione del Ministro per le finanze.

Per l'assistenza, rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 12.

Con decreto del DUCE, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l'Ente di cui al precedente articolo 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.

Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.

Nell'adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Capo III.

Accertamento e valutazione del patrimonio immobiliare.

Art. 13.

I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare all'ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.

Se siano residenti all'estero, la denunzia dovrà essere presentata al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio presso persona residente nel Regno.

Il R. Consolato cui la denunzia sia stata presentata, ne curerà l'invio in Italia, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.

La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente decreto (allegato A).

Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della denunzia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.

Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all'accertamento.

Art. 14.

Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.

Art. 15.

Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 16.

L'Ufficio distrettuale delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all'Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale di Roma.

Art. 17.

L'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939 e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall'Ufficio tecnico erariale.

Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:

a) l'estimo o imponibile per la nuda proprietà si desume dall'estimo o imponibile dell'immobile, applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;

b) la ripartizione dell'estimo o dell'imponibile fra il concedente e l'enfiteuta, se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto del canone dovuto dall'enfiteuta al concedente;

c) l'estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quello risultante dai registri catastali.

Art. 18.

L'Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all'intendente di finanza, il quale rilascia all'interessato una attestazione contenente la indicazione dei singoli beni. Di tali beni l'avente diritto riacquista la piena disponibilità.

L'attestazione è trascritta.

Art. 19.

Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della eventuale facoltà di cui all'art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile.

I beni ipotecati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.

Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente, una differenza del 10 % in più o in meno rispetto ai limiti stabiliti dalla legge.

Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa

effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene compreso nella quota eccedente.

Art. 20.

L'Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando per ottanta l'estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati.

Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate in base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio ed il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.

Art. 21.

L'Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell'intero immobile indivisibile, ne dà notizia all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia.

Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae, dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.

L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia, è trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 22.

L'Ente, dopo avere effettuato le operazioni di cui all'articolo precedente, notifica al denunziante, a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni:

a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;

b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonchè delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell'articolo precedente;

c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera b).

CAPO IV.

Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione dei beni.

Art. 23.

In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell'articolo seguente.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

1) dal presidente del Tribunale, o da un magistrato dello stesso Tribunale da lui delegato con funzioni di presidente;

2) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale;

3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.

I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.

Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con determinazione del presidente, due esperti.

I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.

Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 24.

Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cittadini residenti all'estero, il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:

a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;

b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;

c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti.

Il ricorso è notificato all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del 20 %.

La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata, a cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso previsto dall'art. 494, n. 4, del C. P. C., entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 25.

Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.

Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l'udienza di comparizione delle parti.

Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell'udienza fissata per la comparizione, il ricorso decade.

Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati.

CAPO V.

Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Art. 26.

Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione e liquidazione immo-

biliare richiede all'Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica.

Il decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia autentica del decreto.

Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone nei cui diritti l'Ente è sostituito.

Art. 27.

I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono nè l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo precedente, nè il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell'atto di cui all'art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all'art. 23 giudicherà dovuto.

Art. 28.

Dopo il decreto di attribuzione dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle norme dell'articolo 18.

Art. 29.

I beni passano all'Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.

Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti, a norma dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.

Art. 30.

Se i beni denunziati pervengano in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4.

Art. 31.

Nel caso che sui beni trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.

CAPO VI.

Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori.

Sezione I. — Certificati speciali.

Art. 32.

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I certificati frutteranno l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 33.

I titoli di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.

La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.

Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 34.

L'Ente ha facoltà:

a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;

b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite.

Art. 35.

Decorsi i trenta anni dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.

Sezione II. — Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi.

Art. 36.

Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all'Ente.

Gli interessi del 4% a favore dell'avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 37.

Nel caso di trasferimento all'Ente di un immobile indivisibile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti.

L'Ente potrà anche dare all'avente diritto, in permuta, un immobile.

Art. 38.

Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell'art. 36, i creditori del denunziante potranno fare valere. con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall'Ente, soltanto:

a) per crediti di data certa ed anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;

b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Il relativo pagamento è fatto in contanti.

CAPO VII.

Gestione e vendita dei beni trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Art. 39.

La vendita degli immobili trasferiti all'Ente è fatta secondo un piano graduale di realizzo e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità.

Art. 40.

I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti agli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al Tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.

Art. 41.

Le disponibilità del conto di cui all'articolo precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico.

Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

CAPO VIII.

Restituzione degli immobili.

Art. 42.

Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione dell'immobile trasferito a norma dell'art. 26, purchè l'immobile non sia stato venduto dall'Ente.

Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati avuti in pagamento.

Eguali diritti spettano: *a*) alle persone indicate nell'articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti; *b*) al denunziante, se la denunzia è stata l'effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a norma del detto art. 8.

Art. 43.

Durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza dell'interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita di beni trasferiti all'Ente.

CAPO IX.

Aumenti di patrimonio immobiliare.

Art. 44.

I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio immobiliare verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l'aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residente all'estero.

Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i beni stessi sono trasferibili all'Ente limitatamente alla parte eccedente, con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti.

E' ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all'Ente sia trasferito, in sostituzione dell'immobile successivamente acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.

Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista nell'art. 6 e da esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l'aumento di patrimonio si è verificato.

E' applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6.

A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell'art. 15.

Art. 45.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:

a) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà;

b) la devoluzione del fondo enfiteutico;

c) le nuove costruzioni edilizie;

d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono di procedure esecutive immobiliari;

e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili.

Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti d'estimo o d'imponibile verificatisi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge.

Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile rispetto agli estimi o gl'imponibili di cui al primo comma dell'art. 17.

Art. 46.

Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni immobili appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.

TITOLO II.

LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

CAPO I.

Denunzia delle aziende.

Art. 47.

I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data stessa:

a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo:

b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.

Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 48.

La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e, nel caso di denunzia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda che ha un numero di dipendenti maggiore.

La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto (allegato *B*).

CAPO II.

Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi.

Art. 49.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi d'ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunzie presentate dagli interessati.

Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d'ufficio.

Art. 50.

Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 51.

Agli effetti del presente decreto e dell'art. 10, lettera *c*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano appartenente alla razza ebraica.

Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell'azienda nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell'azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale.

Art. 52.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo:

a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;

b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del personale, calcolato con i criteri dell'art. 51, eccedono i limiti stabiliti dall'art. 10, lettera *c*), del R. decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.

Nella categoria di cui alla lettera *c*) sono comprese possibilmente le aziende che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.

Gli elenchi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono trasmessi in copia ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

Gli elenchi di cui alla lettera *c*) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.

Nel caso di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti, ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.

Art. 53.

Gli elenchi di cui all'art. 52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere *a*) e *b*) gli interessati possono presentare ricorso al Ministro per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.

Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile.

Le decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CAPO III.

Inalienabilità delle aziende e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione.

Art. 54.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell'art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse nè cedere le quote sociali.

Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all'attrezzatura delle aziende medesime nè costituire ipoteche sugli immobili.

Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 52; rimangono fermi gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di buona fede.

Art. 55.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell'intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell'art. 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.

CAPO IV.

Vigilanza, amministrazione e liquidazione delle aziende

Art. 56.

Divenuta definitiva l'assegnazione di un'azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 52, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell'albo dei revisori dei conti.

Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario, la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso.

Art. 57.

Il commissario di vigilanza procede immediatamente, con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell'inventario.

In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa un notaio per assistervi.

Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell'elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell'azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l'esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche con provvedimento insindacabile disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell'azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 56.

Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58.

Il titolare di un'azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all'ultimo comma dell'art. 56, possono, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l'azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.

I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico.

Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.

Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo, l'ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi e prestiti.

I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non considerata di razza ebraica, può essere fatto, a richiesta dell'interessato, il tramutamento in titoli al portatore.

Nel caso di alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica.

Art. 59.

Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Art. 60.

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 56, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, stabilisce insindacabilmente, con suo decreto, quali delle aziende che non siano state alienate a norma dell'art. 58 debbono, per motivi di pubblico interesse, essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 61.

Nei casi di cui all'art. 60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e provvede alla cessione dell'azienda alle società di cui all'articolo stesso, promuovendone, se del caso, la costituzione.

Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per le finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell'azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.

Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevatario e il terzo, con funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze.

Nell'atto di opposizione deve, a pena d'inammissibilità, essere nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.

Il Collegio decide anche sulle spese.

Art. 62.

Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell'articolo precedente, il commissario di vigilanza trasferisce l'azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell'atto e per l'impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell'art. 58.

Il trasferimento dell'azienda può essere attuato, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull'opposizione al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente giudicherà dovuto.

Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato l'impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.

Art. 63.

Il commissario di vigilanza di un'azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell'art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l'azienda stessa.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea, nominando un amministratore.

La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno.

Durante tale periodo l'alienazione dell'azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall'amministratore, col consenso del titolare, previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell'art. 58 per la stipulazione dell'atto e l'impiego o il deposito del prezzo.

Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta in liquidazione.

Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 64.

La liquidazione di cui all'articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l'osservanza, anche per le aziende individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto.

Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall'art. 58.

Art. 65.

L'amministratore o il liquidatore di cui all'art. 63, con l'assistenza del commissario di vigilanza e con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell'inventario, riceve la consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell'azienda, osservato, in quanto applicabile, il disposto dell'art. 57, 2° comma. Compiute dette operazioni, cessano le funzioni del commissario di vigilanza.

L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'azienda; con l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.

Art. 66.

La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell'azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 67.

Cessa l'applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell'art. 47:

a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino italiano di razza ebraica, il gestore viene sostituito;

b) nel caso di dichiarazione di fallimento;

c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica.

Nel caso di cui alla lettera *a*) del comma precedente, la cessazione delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall'autorità che lo ha nominato.

Nei casi di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma precedente, gli aventi diritto hanno la disponibilità dell'azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo.

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 68.

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle aziende indicate nell'art. 10, lettera *c*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d'impiego.

Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all'azienda le disposizioni di questo decreto.

I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all'art. 47.

Il Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, può, su istanza dell'interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.

Art. 69.

Le Amministrazioni civili o militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate, le altre Amministrazioni indicate nell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d'autorità i contratti di appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.

La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento dell'Amministrazione concedente o appaltante.

Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all'Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.

Art. 70.

Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza.

Per l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.

Art. 71.

Se le aziende comprese nella categoria *a*) dell'art. 52, per aumento del personale o per mutamento dell'oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell'art. 10 della lettera *c*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute variazioni.

Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci.

Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni del presente titolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Art. 72.

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.

Art. 73.

Le denuncie e le istanze previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell'Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.

Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all'art. 23 ed i Collegi arbitrali di cui all'art. 61, nonchè i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell'art. 53, la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano, per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d'inserzione, come fatte nell'interesse dello Stato.

Art. 74.

Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.

Art. 75.

Gli atti di retrocessione dei beni immobili dall'Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.

Art. 76.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell'Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.

Art. 77.

Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell'articolo 60, in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Art. 78.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

Art. 79.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 80.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 32. — MANCINI.

Allegato A

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

DENUNCIA

dei diritti pertinenti ai cittadini italiani di razza ebraica sugli immobili di cui alle lettere *d* ed *e* dell'art. 10 del R. Decreto-Legge 17-11-1938-XVII N. 1728

(TERRENI E FABBRICATI)

A) ***Quando il titolare dei diritti è anche il denunziante:***

Nome, Cognome e paternità del titolare dei diritti immobiliari denunziati con la presente . . . .
Luogo e data di nascita. . . . .
Domicilio fiscale . . . .
Domicilio eventualmente eletto dal denunziante. . . . .

B) ***Quando il denunziante è il rappresentante legale di minori od incapaci titolari dei diritti:***

Nome, Cognome e paternità del titolare dei diritti immobiliari denunziati con la presente . . . .
Luogo e data di nascita . . . .
Domicilio fiscale . . . .
Nome, Cognome e paternità del denunziante . . . .
Luogo e data di nascita del medesimo . . . .
Domicilio eventualmente eletto . . . .
Il titolare dei diritti denunziati con la presente è anche titolare di diritti su Aziende Industriali e Commerciali, o di diritti come imprenditore edile su fabbricati costruiti per vendere, denunziati al Consiglio Provinciale delle Corporazioni di . . . . in data . . . .

Data e luogo della denunzia . . . .

Firma del denunziante . . . .
In proprio, o in qualità di legale rappresentante del suddetto Sig. . . . . incapace

---

RISERVATO AGLI UFFICI FINANZIARI

Presentata all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di . . . . *addì* . . . . *e registrata nel* . . . . *al n.* . . . . . *Rilasciata ricevuta n.* . . *Fogli aggiuntivi n.* .	*Pervenuta all'Ufficio Tecnico Erariale di.* . . . . *addì* . . . . *e allibrata al n.* . . *dello schedario dei proprietari di razza ebraica Fogli aggiuntivi n.* . . . .
L'Ufficiale Ricevente	Il Funzionario Incaricato . . . .

Allegato A (Interni)

TERRENI

Numero d'ordine	UBICAZIONE DEL TERRENO (si indichino la Provincia, il Comune, la contrada o la via)	Coltura attuale o destinazione; in caso di uso non agrario indicare se trattasi di terreno di bonifica	È area fabbricabile *si* o *no*	DATI DEL VECCHIO O DEL NUOVO CATASTO									NATURA DEL DIRITTO SUL TERRENO		Quota di condominio	Immobili dei quali è preferita la conservazione in caso di eccedenza - scrivere *si* o *no*	RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE									
							Coltura		Superficie								Dati catastali									*Osservazioni* sulle revisioni o accertamenti in corso
																				Coltura		Superficie				
				Numero del foglio	Numero delle particelle	Subalterni	Qualità	Classe	Ettari	Are	Centiare	Estimo se esente indicare il motivo, la durata e la decorrenza dell'esenzione	Indicare se piena o nuda proprietà o se enfiteusi	Indicare gli estremi del titolo relativo al diritto			Numero del foglio	Numero della particella	Subalterni	Qualità	Classe	Ettari	Are	Centiare	Estimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Altre dichiarazioni OBBLIGATORIE del denunziante.

Indicare, facendo riferimento agli immobili sopra elencati mediante richiamo del numero d'ordine: *a)* gli oneri reali, le servitù o gli altri diritti gravanti sugli immobili; *b)* i contratti di locazione o di mezzadria; *c)* l'eventuale soggezione a patti di riscatto; *d)* le controversie, i giudizi o le esecuzioni immobiliari eventualmente in corso; *e)* le passività ipotecarie o privilegiate, indicando sempre gli estremi dei relativi atti o contratti. Indicare inoltre la consistenza ed il valore delle scorte vive e morte di pertinenza del titolare dei diritti sugli immobili. Segnalare i beni donati o che si intendono donare a norma dell'articolo 6 del R. D. Legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Firma del dichiarante

. . . .

Osservazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

Il Funzionario addetto

. . . .

Allegato A (Interni)

FABBRICATI

FABBRICATI

Numero d'ordine	UBICAZIONE DEL FABBRICATO (si indichino la Provincia, il Comune, la via ed il numero)	Natura uso e destinazione del fabbricato *oppure*: indicazione sommaria delle opere non ancora ultimate	Consistenza attuale		DATI CATASTALI						Ammontare delle somme investite nelle opere non ultimate	NATURA DEL DIRITTO SUL FABBRICATO		Quota di condominio	Immobili dei quali è preferita la conservazione scrivere *si* o *no*	RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE						
								Consistenza								Dati catastali						
																			Consistenza			
			Numero piani	Numero vani	Numero del foglio di mappa	Numero della particella	Subalterni	Numero piani	Numero vani	Imponibile in Lire e centesimi Se esente indicare il motivo la durata e la decorrenza dell'esenzione		Indicare se piena o nuda proprietà o se enfiteusi	Estremi del titolo relativo ai diritti			Numero del foglio di mappa	Numero delle particelle	Subalterni	Numero piani	Numero vani	Imponibile	*Osservazion*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Altre dichiarazioni OBBLIGATORIE del denunziante

Indicare, facendo riferimento agli immobili sopra elencati mediante richiamo del numero d'ordine: *a*) gli oneri reali, le servitù e gli altri diritti gravati sugli immobili: *b*) i contratti di locazione; l'eventuale soggezione a patti di riscatto; *d*) le controversie, i giudizi e le esecuzioni immobiliari eventualmente in corso: *e*) le passività ipotecarie e privilegiate; indicando sempre gli estremi dei relativi atti o contratti. Segnalare i beni donati o che si intendono donare a norma dell'art. 6 R. D. legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Firma del dichiarante

. . . .

Osservazioni dell'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette

Il Funzionario addetto

. . . .

Allegato B

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

DENUNCIA

delle aziende di cui alla lettera c) dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (1).

(AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI)

Generalità complete (cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita) del titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata . . . .

Generalità complete (come sopra) del denunziante che presenta la denunzia quale legale rappresentante di incapace . . . .

Domicilio eventualmente eletto . . . .

La denuncia comprende n. . . . . aziende. Agli effetti degli art. 51 e 52 del R. D. L. 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, si dichiara di voler conservare gli attuali diritti nei riguardi delle aziende descritte in denunzia coi nn. d'ordine . . . . .

Data e luogo della denuncia . . . .

Firma del denunziante . . . .

in proprio o in qualità di legale rappresentante del suddetto sig. . . . .

. . . . incapace.

RISERVATO AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

La presente denuncia è stata presentata al Consiglio Provinciale delle Corporazioni di . . . .
. . . . *in data* . . . .
Registrata nel . . . . al . . . .
Fogli aggiuntivi n. . . . .

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

. . . .

(1) Sono escluse dalla denunzia solo le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani.

AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI

Allegato B (Interni)

N° d'ordine . . . . . . (non si debbono introdurre in una pagina le dichiarazioni concernenti più di una azienda)

Intestazione o denominazione dell' azienda . . . .

Estremi dell'iscrizione all'albo del Consiglio Provinciale delle Corporazioni . . . .

Ubicazione dell'Azienda (Provincia - Comune - Contrada o via - numero) . . . .

Natura dell'Azienda (Commerciale, Industriale) *e specie della produzione o del commercio* . . . .

Proprietari (Nome, cognome, paternità, domicilio e residenza) . . . .

Socio a responsabilità illimitata (Cognome, nome, paternità, domicilio, residenza e analoghe indicazioni per gli altri soci) . . . . .

. . . .

Gestore (nome, cognome, paternità, domicilio) . . . .

Spazio riservato alle osservazioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

	IMMOBILI ADIBITI ALL'AZIENDA												PERSONALE IMPIEGATO NELL'AZIENDA								MACCHINE IMPIEGATE NELL'AZIENDA					
	PROPRIETARIO	DATI CATASTALI											ALLA DATA DEL R. D. LEGGE 9-2-39 n. 126				NEL CORSO DEL 1938				MACCHINE MOTRICI			MACCHINE OPERATRICI		
		TERRENI						FABBRICATI																		
					Superficie						Consistenza															
Numero d'ordine	Nome, cognome, paternità, domicilio	Numero del foglio	Numero della particella	Subalterni	ettare	are	cent.	Numero del foglio	Numero della particella	Subalterni	piani	vani	Tecnici	Amministrativi	Operai	Diversi	Tecnici	Amministrativi	Operai	Diversi	Numero	Specie	Potenza HP	Numero	Specie	Potenza HP
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Firma del dichiarante

. . . .

SPAZIO RISERVATO ALLE CONFERME O RETTIFICHE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

Il Funzionario incaricato

. . . .

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1939-XVII.

Autorizzazione alla cattura di lepri e di starne a scopo di ripopolamento in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri e di starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(686)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1939-XVII.

Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Castellamonte e Cuorgné (Aosta);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Aosta è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(687)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, ha presentato, in data 8 febbraio 1939-XVII alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 2074, recante disposizioni integrative del R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

(741)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 20 dicembre 1938-XVII, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1939-XVIII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze, composta dei signori:

Cav. uff. Amleto Castelli, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Firenze, presidente;

Prof. Ranieri Magini, ordinario di matematica a fisica presso il Regio liceo ginnasio Galileo di Firenze, membro;

Maestro prof. Spartaco Copertini, accademico, presidente della Regia accademia del conservatorio musicale « L. Cherubini » di Firenze e titolare di teoria nel Regio conservatorio di musica di Firenze, membro;

Cav. Mario Chelotti, capo ufficio postale telegrafico, segretario.

(654)

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 20 dicembre 1938-XVII, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1939-XVIII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Milano, composta dei signori:

Comm. ing. Mario Pancani, ispettore di zona dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente;

Cav. uff. prof. Renzo Bossi, membro;

Ing. Eugenio Gnesutta, membro;

Cav. uff. Rodolfo Fantozzi, capo dell'Ufficio telefonico interurbano di Milano, segretario.

(655)

Sostituzione del delegato del Governo presso il Consiglio di amministrazione dell'E.I.A.R

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 10 dicembre 1938-XVII, il gr. uff. Francesco Lequio, Regio Ministro Plenipotenziario presso il Ministero degli affari esteri, è stato nominato delegato del Governo presso il Consiglio di amministrazione della Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche » (E.I.A.R.), in sostituzione del comm. Bernardo Bergamaschi, deceduto.

(656)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione al Credito Romagnolo, con sede in Bologna, a sostituirsi alla Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Borello, frazione del comune di Cesena (Forlì).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 25 gennaio 1939-XVII fra il Credito Romagnolo, società anonima con sede in Bologna, e la Banca nazionale dell'agricoltura, società anonima con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Borello, frazione del comune di Cesena (Forlì);

Autorizza

il Credito Romagnolo, società anonima con sede in Bologna, a sostituirsi alla Banca nazionale dell'agricoltura, società anonima con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Borello, frazione del comune di Cesena (Forlì), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 15 febbraio 1939-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(762)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di gruppo A, B e C nei ruoli del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti in data 29 ottobre 1938-XVII con i quali vennero banditi i seguenti concorsi per esami:
a) per 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*);
b) per 35 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*);
c) per 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*);
d) per 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);
Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) sono stabilite per i giorni 31 marzo, 1° e 3 aprile 1939-XVII.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 35 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*) sono stabilite per i giorni 28, 29 e 30 marzo 1939-XVII.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*) sono stabilite per i giorni 21 e 22 marzo 1939-XVII.

Art. 4.

Le prove scritte del concorso per esami a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) sono stabilite per i giorni 24 e 25 marzo 1939-XVII.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(770)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di n. 250 allievi militi forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 19 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1938-XVII, registro n. 2, foglio n. 273, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di 250 allievi militi forestali;
Visto l'art. 15 del predetto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 19 ottobre 1938-XVI per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato al giorno 15 marzo 1939-XVII (incluso).
Ai concorrenti residenti nelle colonie del Regno sarà consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro la data suddetta della sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti entro il 15 aprile 1939-XVII.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(769)

Proroga del termine per la presentazione delle domande al concorso a premi per la costruzione di piccoli battelli da pesca

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1938, registro n. 16, foglio n. 113, con il quale venne bandito un concorso a premi per la costruzione di piccoli battelli da pesca;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilito dall'articolo 3 del decreto sopra indicato;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso bandito col decreto Ministeriale di cui alle premesse, è stabilito al 31 agosto 1939-XVII.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(771)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.